

L'apprendistato in alta formazione e il tirocinio professionale da Dottore commercialista: un binomio perfetto

di Raffaella Di Toma

Con l'emanazione del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2009, n. 143, da poco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, è stato finalmente adottato il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Il regolamento, infatti, era atteso da più di quattro anni, in quanto previsto dall'art. 42, comma 2, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, riguardante la costituzione dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Come noto, attualmente l'Albo professionale è articolato nella Sezione A – Commercialisti e nella Sezione B – Esperti contabili, ognuna delle quali ne prevede una ulteriore dedicata ai tirocinanti. Inoltre, la possibilità di iscrizione nel registro dei tirocinanti della Sezione A o della Sezione B dipende dal possesso, rispettivamente, di una laurea di primo o secondo livello conseguita in area economica. In tutti i casi l'ammissione all'esame di stato è subordinata al compimento di un tirocinio di durata triennale presso un professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni.

Nell'ambito della disciplina contenuta nel regolamento ministeriale, particolarmente interessante è la previsione dell'art. 6, dedicato all'iscrizione nel

registro del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie: esso consente, infatti, di svolgere il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'albo contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale nelle classi di laurea previste, qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nella convenzione quadro siglata dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Viene poi precisato che, in attesa dell'adozione di tale convenzione, le condizioni minime per lo svolgimento del tirocinio sono definite provvisoriamente da un apposito decreto ministeriale. Almeno un anno di tirocinio deve comunque essere svolto presso lo studio di un professionista dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Non manca, naturalmente, chi guarda con un certo scetticismo alla possibilità di svolgere buona parte del tirocinio mentre ancora si stanno seguendo gli studi universitari, temendo un pericoloso ridimensionamento della preparazione complessiva finalizzata ad esercitare la professione con le necessarie abilità e competenze. È però anche vero che, fino a pochi anni fa, l'ammissione all'esame di stato (e quindi l'esercizio della professione) era consentita semplicemente in base al solo possesso del diploma di laurea, conseguito al termine di un percorso for-

mativo di durata quadriennale e in cui era praticamente assente qualunque forma di *stage* o contatto diretto con la realtà di uno studio professionale.

La novità contenuta nell'art. 6 del regolamento ministeriale sembra piuttosto offrire preziose opportunità a tutti i soggetti coinvolti: agli studenti/tirocinanti, prima di tutto, ma anche ai professionisti disposti ad accoglierli nei loro studi e alle stesse università. Preziose opportunità da cogliere, con i maggiori benefici, attraverso l'apprendistato in alta formazione. Spieghiamoci meglio.

L'alternanza tra università e professione, così come introdotta dal legislatore, corre il rischio di rimanere abbandonata a se stessa, se le due esperienze vengono svolte in modo indipendente l'una dall'altra e nel solo formale rispetto delle condizioni minime definite a priori dalla convenzione quadro o dal decreto ministeriale.

Per questo motivo, l'apprendistato in alta formazione sembra costituire lo strumento ideale per garantire, giorno dopo giorno, un efficace collegamento tra la formazione acquisita nel corso universitario e l'esperienza di tirocinio nello studio, attraverso una progettazione congiunta tra università e professionista del percorso individuale che dovrà seguire il giovane praticante.

Ciò assicura innanzitutto al commercialista un ruolo attivo nella costruzione del percorso formativo, con la possibilità di orientare la scelta delle attività formative in funzione dei settori in cui si è specializzata l'attività dello studio professionale. Gli assicura, in altre parole, con il controllo diretto sulla progressiva acquisizione delle competenze e abilità richieste, il buon esito dell'investimento fatto inizialmente accogliendo il tirocinante, che si formerà congiungendo gli insegnamenti universitari con quelli del commercialista.

Con riferimento all'università, questa può approfittare di una grande occasione per sviluppare importanti rapporti di collaborazione con l'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e con i singoli studi professionali coinvolti, traendone importanti indicazioni anche per l'eventuale riprogettazione della propria offerta formativa. Tutto questo, oggi, è reso più semplice dalla struttura delle nuove lauree magistrali, non più rigidamente legata alla laurea di primo livello, ma articolata sulle sole attività formative del biennio specialistico.

In tal modo, l'Ateneo garantisce ai giovani aspiranti professionisti una laurea magistrale davvero rispondente ai fabbisogni formativi che caratterizzano la figura del dottore commercialista, con il valore ag-

giunto di un vero e proprio contratto di lavoro caratterizzato dal contenuto formativo, retribuito, ma con un basso costo del lavoro per lo studio ospitante.

Nell'ottica delle istituzioni accademiche, non deve poi sfuggire la crescente attenzione rivolta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli esiti occupazionali dei laureati e al rilancio dello stesso contratto di apprendistato, inserito tra le priorità da perseguire nel Piano di Azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro, pubblicato lo scorso 23 settembre.

La possibilità di svolgere il tirocinio professionale contestualmente agli studi universitari per conseguire la laurea magistrale richiesta sembra dunque trovare nell'apprendistato in alta formazione la strada ideale per valorizzare al massimo la sinergie tra università e professionisti, valorizzandone appieno ruoli e potenzialità nell'esperienza quotidiana. A tutto vantaggio dei giovani che vogliono intraprendere il cammino non facile della professione autonoma di dottore commercialista.

Infatti, nell'ambito di un percorso che oggi, nei casi migliori e, per certi versi, più fortunati, porta a sostenere per la prima volta l'esame di stato per diventare commercialista dopo almeno otto anni dal momento di ingresso all'università, le opportunità che si aprono sono davvero stimolanti. Oltre all'avvio anticipato del tirocinio, con cui in effetti si possono accelerare i tempi e "guadagnare" due anni, si può contare su una vera alternanza tra università e lavoro, fondata sulla collaborazione quotidiana tra docenti e professionista, in funzione delle esigenze formative e di apprendimento del singolo studente/tirocinante. Con la gratificazione, in più, di un formale rapporto di lavoro retribuito.

A questo punto, è grande la curiosità di vedere come le università e i professionisti sapranno dare attuazione concreta alla previsione contenuta nell'art. 6 del regolamento ministeriale per lo svolgimento del tirocinio, e mettere a disposizione dei dottori commercialisti di domani le carte migliori per costruire con successo il proprio percorso di crescita personale e professionale.

Raffaella Di Toma

Scuola internazionale di Dottorato
in Diritto delle relazioni di lavoro
Adapt – Fondazione Marco Biagi

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia